

RICHIESTE DI CONFERMA DELLA GARANZIA DI CUI ALLA PARTE IV - PAR. E.2 DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE

	Termine per la presentazione della richiesta di conferma	Presentazione oltre il termine	Mancato invio della richiesta di conferma	Verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, Par.B* e Valutazione secondo uno dei Modelli di cui alla Parte IX delle vigenti D.O.	Mancato rispetto dei requisiti	Note
Acquisizione o variazione in aumento delle garanzie reali, bancarie e assicurative	Entro 6 mesi dalla delibera bancaria	Improcedibilità della richiesta e decadenza della garanzia	Inefficacia della garanzia	SI	Decade la garanzia	Al fine del rispetto dei limiti previsti dai requisiti di ammissibilità (Part.C.4 - Parte II delle D.O.), potrebbe essere necessario richiedere contestualmente una riduzione della percentuale di copertura del Fondo di garanzia. Eventuali richieste inoltrate per operazioni ammesse con process Portafoglio o process Start up innovative e Incubatori certificati, sono da considerarsi non ammissibili (vedi regole previste dalle Do per i singoli process).
Variazione in aumento dell'importo, operazioni non integralmente perfezionate	Entro 6 mesi dalla delibera bancaria	Improcedibilità della richiesta e decadenza della garanzia	Inefficacia della garanzia	SI	Decade la garanzia	-
Variazione in aumento dell'importo successiva al perfezionamento dell'operazione finanziaria	-	-	-	-	-	Improcedibile e non deve essere inviata comunicazione al Gestore. In questo caso la garanzia resta valida per l'importo originario.
Variazione in aumento della durata di operazioni non integralmente perfezionate	Entro 6 mesi dalla delibera bancaria	Improcedibilità della richiesta e decadenza della garanzia	Inefficacia della garanzia	SI	Decade la garanzia	-
Variazione in aumento della durata successiva al perfezionamento dell'operazione finanziaria, a seguito di sospensione delle rate piano di ammortamento	Entro 6 mesi dalla delibera bancaria	Improcedibilità della richiesta e conferma della garanzia per la durata originaria	Inefficacia della garanzia	SI	Conferma della garanzia per la durata originaria	-
Variazione in aumento della durata successiva al perfezionamento dell'operazione finanziaria (senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento ma non derivante dalla sospensione delle rate PdA)	-	-	-	-	-	Improcedibile e non deve essere inviata comunicazione al Gestore. In questo caso la garanzia resta valida per la durata originaria.
Variazione in aumento della percentuale di garanzia del soggetto garante	Entro 6 mesi dalla delibera del soggetto garante	Improcedibilità della richiesta e conferma della garanzia per la copertura originaria	Inefficacia della garanzia	SI	Conferma della garanzia per la copertura originaria	Previa verifica del rispetto del limite di importo massimo garantito e intensità massima di aiuto. Sempre nei limiti previsti dalla normativa per la tipologia di operazione alla data di delibera di ammissione.
Variazione finalità se determina maggiore impegno per il Fondo in termini di importo garantito	Entro 6 mesi dalla data di delibera del Consiglio di ammissione alla garanzia del Fondo	Improcedibilità della richiesta e conferma della garanzia con la copertura originaria	Inefficacia della garanzia	SI	Conferma della garanzia per la copertura originaria	La comunicazione è facoltativa se il cambio di finalità comporta una riduzione del garantito (mancato riconoscimento della percentuale di copertura riconosciuta in eccesso, con conseguente applicazione della copertura corretta e revoca parziale dell'agevolazione ove previsto da disposizioni operative)
Variazione soggetto richiedente/finanziatore	Entro 6 mesi dalla data di registrazione dell'atto di cessione in GU	Decadenza della garanzia	Inefficacia della garanzia	Non previsto	-	-
Sospensioni ope legis, derivanti da provvedimenti normativi (es. eventi calamitosi)	Entro 6 mesi dalla delibera bancaria, o atto equivalente	Conferma della garanzia per la durata originaria	Inefficacia della garanzia	Non previsto	-	-
Sospensioni ope legis, derivanti da provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi che hanno impatto sul rimborso del finanziamento garantito (sequestro preventivo/giudiziario/conservativo civile /probatario)	Entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo	Conferma della garanzia per la durata originaria	Inefficacia della garanzia	Non previsto	-	-
Rettifiche dei dati contenuti nella domanda di ammissione, qualora determinanti ai fini della concessione della garanzia del Fondo, della quantificazione dell'importo garantito ovvero della commissione "una tantum"	Entro la data di comunicazione di avvio dei controlli documentali o della richiesta di escussione della garanzia	Inefficacia della garanzia	Inefficacia della garanzia	SI	Decade la garanzia	-
Qualsiasi evento che determina un minor impegno per il Fondo in termini di durata della garanzia e/o di importo garantito	-	-	-	-	-	Conferma d'ufficio.
Variazione in aumento della percentuale di garanzia del Fondo	-	-	-	-	-	Conferma d'ufficio, previa verifica del rispetto del limite di importo massimo garantito e intensità massima di aiuto. Sempre nei limiti previsti dalla normativa per quella tipologia di operazione alla data di delibera di ammissione.
Variazione in riduzione della percentuale di garanzia del Fondo	-	-	-	-	-	Conferma d'ufficio

Variazione del programma di investimento	-	-	-	-	-	<p>Qualora la modifica del programma di investimento generi una variazione di finalità e/o di copertura del Fondo, con conseguente maggior impegno per il Fondo, in termini di importo garantito, deve essere comunicata secondo le regole previste per le predette variazioni.</p> <p>La comunicazione è obbligatoria se aumenta l'importo del finanziamento.</p> <p>Eventuali variazioni, durante la realizzazione dell'investimento, saranno comunicate in sede di relazione finale dal soggetto beneficiario finale ed oggetto di valutazione da parte del Gestore per l'eventuale avvio di revoca totale o parziale dell'agevolazione, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni operative.</p>
Variazione del regime di aiuto	Improcedibile					-
Variazione del process	Improcedibile					-

**RICHIESTE DI CONFERMA DELLA GARANZIA DI CUI ALLA PARTE IV - PAR. E.2.4 DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE
(SUCCESIONE, A TITOLO PARTICOLARE O UNIVERSALE, NELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL'OPERAZIONE FINANZIARIA GARANTITA)**

Eventi	Termine per la presentazione della richiesta di conferma	Presentazione oltre il termine	Mancato invio della richiesta di conferma	Verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, Par.B* e Valutazione secondo uno dei Modelli di cui alla Parte IX delle vigenti D.O.	Acquisizione del Modulo Richiesta Agevolazione	Conferma Agevolazione	Note
Cancellazione impresa e successione in capo a persona fisica	Entro 6 mesi dalla data cancellazione impresa o delibera di accollo in capo a persona fisica diversa da titolare firmatario	Se la persona fisica è diversa dal titolare firmatario, la garanzia decade. Se la persona fisica corrisponde al titolare firmatario (pertanto, CF invariato), la garanzia è confermata.	Inefficacia della garanzia	NO	NO	SI	-
Impresa in liquidazione e/o scioglimento ed accollo non liberatorio in capo a persona fisica	Entro 6 mesi dalla data delibera banca di accollo	Garanzia confermata sul nuovo beneficiario	Inefficacia della garanzia	NO	NO	SI	-
Fusione per incorporazione tra PMI e successione in capo ad una nuova persona giuridica, qualora le imprese coinvolte nell'operazione stessa siano tutte PMI	Entro 6 mesi dalla data fusione o data delibera banca di accollo	Decadenza della garanzia	Inefficacia della garanzia	NO	SI, pena la decadenza della garanzia	SI	-
Acquisizione (anche di ramo d'azienda) del soggetto beneficiario finale da parte di una PMI	Entro 6 mesi dalla data acquisizione o data delibera banca di accollo	Decadenza della garanzia	Inefficacia della garanzia	NO	SI, pena la decadenza della garanzia	SI	N.B. Il conferimento ramo d'azienda rientra nell'ultima fattispecie.
Trasformazione societaria e successione in capo ad una persona giuridica	Entro 6 mesi dalla data trasformazione o data delibera banca di accollo	Decadenza della garanzia	Inefficacia della garanzia	NO	SI, pena la decadenza della garanzia	SI	Variazione da ditta individuale a società unipersonale con conseguente variazione del codice fiscale. Altre variazioni della forma giuridica che intervengono successivamente all'ammissione alla garanzia del Fondo non devono essere comunicate (es. da Spa a Srl, da Snc a Srl, ecc...).
Accollo non liberatorio	Entro 6 mesi dalla data delibera banca di accollo	Garanzia confermata sul nuovo beneficiario	Inefficacia della garanzia	NO	SI, pena la decadenza della garanzia	SI, previa verifica in capo al nuovo soggetto del rispetto del limite di importo massimo garantito e intensità massima di aiuto.	Se non rispettati i limiti, revoca parziale dell'agevolazione nei confronti del nuovo soggetto beneficiario.
Prima della richiesta di conferma, sia pervenuta al Gestore – MCC, sulle operazioni finanziarie garantite dal Fondo in favore del soggetto beneficiario finale originario, comunicazione di un evento di rischio, richiesta di escussione della garanzia, proposta di accordo transattivo, ovvero richiesta di prolungamento della durata della garanzia o sospensione dei termini del procedimento di escussione della garanzia.	Entro 6 mesi dalla data delibera banca di accollo	Garanzia confermata sul nuovo beneficiario	Inefficacia della garanzia	NO	SI, pena la decadenza della garanzia	SI, previa verifica in capo al nuovo soggetto del rispetto del limite di importo massimo garantito e intensità massima di aiuto.	Se non rispettati i limiti, revoca parziale dell'agevolazione nei confronti del nuovo soggetto beneficiario.
Ulteriori casi valutati dal Gestore del Fondo e deliberati dal Consiglio di Gestione (diversi da quelli precedenti)	Entro 6 mesi dalla data delibera banca di accettazione del trasferimento della titolarità dell'operazione garantita	Decadenza della garanzia	Inefficacia della garanzia	SI, pena revoca dell'agevolazione	SI, pena la decadenza della garanzia	Valutazione del Gestore	Se non rispetta i requisiti si procede con la revoca parziale dell'agevolazione sul nuovo soggetto beneficiario finale.